

Come verificare la conformità dei materiali isolanti per il Superbonus 110%



**Criteri Minimi Ambientali CAM
Marcatura CE**

ISOLMEC S.R.L.
INSULATION SPECIALIST






Criteri Ambientali Minimi



Il Superbonus al 110% è ormai operativo e giungono sempre più numerose le richieste di informazioni circa l'idoneità dei materiali isolanti al fine di accedere alle detrazioni fiscali.

Il DL Rilancio prevede espressamente che i materiali isolanti utilizzati debbano rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Nello specifico al paragrafo 2.4.2.9 del decreto dell'11/10/2017 sono indicati i criteri e viene previsto che i materiali isolanti:

-  non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
-  non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
-  non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica
-  se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
-  se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)

Solo se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti qui sopra elencati, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito

tabella prodotti soggetti a contenuto di riciclato



Prodotto	Isolante in forma pannello	Isolante stipato, a spruzzo o insufflato	Isolante in materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	16%
Perlite espansa	30%	40%	8-10%
Fibra poliestere	60-80%		60-80%
Polistirene espanso	Dal 10 al 60% in funzione della tecnologia di produzione	Dal 10 al 60% in funzione della tecnologia di produzione	
Polistirene estruso	Dal 5 al 45% in funzione della tecnologia di prodotto e produzione		
Poliuretano espanso	Dal 1 al 10% in funzione della tecnologia di prodotto e produzione	Dal 1 al 10% in funzione della tecnologia di prodotto e produzione	
Agglomerato di poliuretano	70%	70%	70%
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%
Isolante riflettente in alluminio			15%

Verifica delle prestazioni termiche Isolanti soggetti all'obbligo di marcatura CE



Per i materiali isolanti per i quali esiste una norma armonizzata di prodotto la marcatura CE è obbligatoria e il produttore, per poter dichiarare il valore di conduttività termica dei suoi prodotti, deve eseguire le prove iniziali di tipo presso un Laboratorio Notificato, ovvero un laboratorio che abbia ricevuto una specifica autorizzazione da parte di uno stato europeo.

In Italia la notifica per le norme sugli isolanti termici viene rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero degli Interni tramite appositi Decreti di abilitazione. L'elenco dei laboratori europei notificati per ciascuna norma di prodotto è consultabile sul sito della comunità europea denominato "NANDO".

Il produttore è quindi tenuto alla redazione di una DoP (Dichiarazione di Prestazione) dove riporterà, tra le altre prestazioni, il valore di conducibilità dichiarato " λD ", valutato secondo quanto previsto dalla relativa norma di marcatura.

Alla pagina che segue riportiamo una tabella con le principali norme armonizzate di marcatura per gli isolanti "tradizionali"

Verifica delle prestazioni termiche Isolanti soggetti all'obbligo di marcatura CE



NORMA	ISOLANTI PER L'EDILIZIA	NORMA	ISOLANTI INDUSTRIALI
UNI EN 13162	MW: lane minerali	UNI EN 14303	MW: lane minerali
UNI EN 13163	EPS: polistirene espanso	UNI EN 14304	FEF: espanso elastomerico flessibile
UNI EN 13164	XPS: polistirene estruso	UNI EN 14305	CG: vetro cellulare
UNI EN 13165	PU: poliuretano	UNI EN 14306	CS: silicato di calcio
UNI EN 13166	PF: schiume fenoliche	UNI EN 14307	XPS: polistirene estruso
UNI EN 13167	CG: vetro cellulare	UNI EN 14308	PU: poliuretano
UNI EN 13168	WW: lana di legno	UNI EN 14309	EPS: polistirene espanso
UNI EN 13169	EPB: perlite espansa	UNI EN 14313	PEF: polietilene espanso
UNI EN 13170	ICB: sughero espanso	UNI EN 14314	PF: schiume fenoliche
UNI EN 13171	WF: fibre di legno	UNI EN 14319-1	PU industriale per iniezione
		UNI EN 14320-1	PU industriale a spruzzo
		UNI EN 14064-1	MW sfusi
		UNI EN 14315-1	PU a spruzzo
		UNI EN 14316-1	EP: perlite espansa sfusa
		UNI EN 14317-1	EV: vermiculite espansa sfusa
		UNI EN 14318-1	PU per iniezione

Isolanti non soggetti all'obbligo di marcatura CE



In assenza di norma armonizzata si può procedere alla marcatura CE in ambito volontario avvalendosi di un EAD e conseguente rilascio di un ETA da parte di un organismo di valutazione tecnica designato (TAB).

In ogni caso, indipendentemente dalla scelta di marcare CE o meno in ambito volontario, in Italia continua ad essere in vigore il DM 02 Aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” che riporta all’art.2 che “...l’obbligo di certificazione è limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita, nell’etichetta o nella pubblicità sia fatto riferimento alle caratteristiche e prestazioni di cui all’allegato A, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia.”

Sempre nello stesso decreto all’art.3 viene previsto che “...la certificazione può essere costituita da una “dichiarazione del produttore” mediante la quale quest’ultimo o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell’allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando le normative europee.”

Quindi anche in assenza di obbligo di marcatura CE se il produttore commercializza il prodotto come “efficiente” da un punto di vista energetico deve procedere alla misura della conducibilità termica presso Laboratorio Accreditato.

Non basta. Perché non è sufficiente una SINGOLA misurazione per determinare la prestazione del prodotto.

Isolanti non soggetti all'obbligo di marcatura CE



Nel Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015 viene infatti richiamata la norma UNI EN ISO 10456 che fornisce un procedimento per la determinazione della conducibilità dichiarata dei materiali non coperti da marcatura CE.

Affinché il valore dichiarato sia statisticamente rappresentativo della produzione devono essere state eseguite almeno 3 misure per poi applicare quanto previsto dalla norma per determinare la prestazione dichiarabile del prodotto.

Nell'accettare il materiale in cantiere e nel calcolo secondo la norma UNI EN ISO 6946 (citata in una recente faq dall'ENEA per la determinazione della trasmittanza del sistema a cappotto) bisogna quindi prestare massima attenzione alle schede tecniche dei Produttori ed eventualmente richiedere i rapporti di prova a corredo delle prestazione dichiarate.



Come verificare la conformità dei materiali isolanti per il Superbonus 110%

Criteri Minimi Ambientali CAM Marcatura CE



ISOLMEC S.R.L.

INSULATION SPECIALIST

ISOLMEC S.r.l.
Via Regina 42
22073 FINO MORNASCO
COMO - ITALY
www.isolmec.com

tel. +39 031 564656
fax +39 031 564666
mail info@isolmec.com
preventivi@isolmec.com
ordini@isolmec.com



facebook



LinkedIn



YouTube

potete accedere ai nostri canali social attraverso il sito www.isolmec.com alla pagina "contatti"
<http://www.isolmec.com/contatti.html>